

comunicato al debitore in tempo utile (entro il termine di tre anni), che la riscossione è risultata quindi impossibile e che, di conseguenza, non è stato possibile mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti.

- (¹) Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23).
- (²) Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15).
- (³) Regolamento della Commissione del 28 febbraio 1986 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986 (GU L 57, pag. 21).
- (⁴) Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
- (⁵) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
- (⁶) C-30/00, Racc. pag. I-7511.
- (⁷) Regolamento della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14).
- (⁸) Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgio) il 19 luglio 2012 — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

(Causa C-343/12)

(2012/C 303/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parti

Ricorrente: Euronics Belgium CVBA

Resistente: Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 101 della legge relativa alle pratiche del mercato e alla tutela del consumatore, che mira, tra l'altro, a tutelare gli interessi del consumatore ed è del seguente tenore: «Articolo 101. § 1. È fatto divieto a tutte le imprese di offrire in vendita o vendere prodotti in perdita.

È considerata vendita in perdita qualsiasi vendita ad un prezzo che non sia almeno pari al prezzo al quale l'impresa ha acquistato il prodotto o che essa dovrebbe pagare per rifornirsi nuovamente, previa detrazione

di eventuali sconti riconosciuti ed ottenuti definitivamente. Per stabilire se si configuri una vendita in perdita, non si tiene conto degli sconti che vengono concessi, in via esclusiva o meno, in cambio di obblighi dell'impresa diversi dall'acquisto di beni.» sia contrario alla direttiva europea 2005/29/CE (¹), in quanto vieta la vendita in perdita, mentre la direttiva europea apparentemente non vieta siffatta pratica commerciale, e la normativa belga potrebbe dunque essere più severa rispetto a quanto previsto dalla direttiva europea e a quanto vietato dall'articolo 4 della direttiva 2005/29/CE.

- (¹) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

Impugnazione proposta il 24 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 maggio 2012, causa T-529/09, Sophie in 't Veld/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-350/12 P)

(2012/C 303/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Berman, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Sophie in 't Veld, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la sentenza impugnata del Tribunale;

— statuire in via definitiva sulle questioni che formano oggetto dell'impugnazione;

e

— condannare la ricorrente nella causa T-529/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio in tale procedimento, nonché nel presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione riguarda l'interpretazione delle eccezioni relative alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali e alla tutela della consulenza legale. Tali eccezioni al diritto di accesso del pubblico sono definite rispettivamente come eccezioni assolute all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e come un'eccezione qualificata all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (¹).

Il Consiglio deduce che il Tribunale ha commesso quattro errori nella sua interpretazione delle suddette eccezioni.

In primo luogo, il Tribunale commette un errore nel considerare che una divergenza sulla scelta del fondamento giuridico non possa nuocere agli interessi dell'Unione europea nelle relazioni internazionali (**primo capo del primo motivo**). Le divergenze, tra le istituzioni, sulle competenze dell'Unione e sulla scelta del fondamento giuridico sono strettamente connesse ai conflitti sui contenuti degli accordi internazionali. Le divergenze sulle competenze tra le istituzioni possono, inoltre, avere un impatto sulla posizione negoziale dell'Unione, influire negativamente sulla sua credibilità come partner nei negoziati e compromettere l'esito dei negoziati.

In secondo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio di esame sbagliato e ha sostituito la valutazione del Consiglio sulla rilevanza del documento in questione per le relazioni internazionali con la propria valutazione (**secondo capo del primo motivo**). In ordine alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali il criterio di esame è quello che attribuisce un "ampio potere discrezionale" all'istituzione interessata, anziché richiedere la prova di un pregiudizio "effettivo e concreto". Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'effettuare un esame completo della motivazione del Consiglio, applicando il requisito relativo al pregiudizio "effettivo e concreto", e, così facendo, sostituendo la valutazione del Consiglio sulle conseguenze della divulgazione del documento per la politica estera con la propria valutazione.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere considerato il contenuto sensibile del parere giuridico richiesto e le particolari circostanze predominanti al momento della richiesta di accesso (**primo capo del secondo motivo**). La questione trattata nel parere giuridico attiene a delicati negoziati internazionali, ancora in corso al momento in cui è stato richiesto l'accesso, in cui erano in gioco interessi essenziali e vitali nel campo della cooperazione transatlantica per la prevenzione e la lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo e in cui la questione della scelta del fondamento giuridico, affrontata nel parere giuridico, era oggetto di divergenze tra le istituzioni. Il Tribunale non ha considerato tali caratteristiche particolari della consulenza legale.

Infine, il Tribunale ha erroneamente equiparato la negoziazione e la conclusione di un accordo internazionale alle attività legislative delle istituzioni al fine di applicare il criterio dell'interesse pubblico prevalente (**secondo capo del secondo motivo**). Così facendo, il Tribunale non ha preso in considerazione le importanti differenze tra la negoziazione di accordi internazionali, in cui la partecipazione del pubblico è necessariamente ristretta visti gli interessi strategici e tattici in gioco, e la conclusione ed attuazione di siffatti accordi.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 10 agosto 2012 — Miguel Fradera Torredemer e altri/Corporación Uniland, S.A.

(Causa C-364/12)

(2012/C 303/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Miguel Fradera Torredemer, María Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen e Alicia Fradera Torredemer

Convenuta: Corporación Uniland, S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se sia compatibile con l'articolo 101 TFUE (ex articolo 81 del Trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 10) e con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, una normativa come quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari dei procuratori, ossia il Regio decreto del 7 novembre 2003, n. 1373, che assoggetta la retribuzione dei procuratori a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una percentuale del 12 %, e allorché le autorità dello Stato membro, compresi i giudici, non hanno la possibilità materiale di derogare ai limiti minimi stabiliti dalla tariffa legale, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie.
- 2) Al fine di applicare la citata tariffa e disapplicare i limiti minimi ivi stabiliti, se si possa ritenere che costituisca una circostanza straordinaria una vistosa sproporzione esistente tra le prestazioni effettivamente svolte e l'importo degli onorari dovuti risultante dall'applicazione di detto tariffario.
- 3) Se l'articolo 56 TFUE (ex articolo 49) sia compatibile con il regolamento che disciplina l'onorario dei procuratori, ossia con il Regio decreto 7 novembre 2003, n. 1373.
- 4) Se la suddetta normativa soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità cui si riferisce l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE (¹).
- 5) Se l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quando sancisce il diritto ad un equo processo, comprenda il diritto di potersi difendere efficacemente a fronte di un importo dei diritti del procuratore che risulti eccessivamente elevato e non corrisponda al lavoro effettivamente prestato.